



REGOLAMENTO DEL CENTRO FUNZIONALE AZIENDE AGRARIE (CFAA) DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Centro funzionale d'Ateneo denominato "*Centro funzionale Aziende agrarie*" (d'ora in avanti "*CFAA*") dell'Università degli Studi di Milano, costituito al fine di assicurare la gestione e la conduzione tecnica delle aziende agrarie in dotazione all'Ateneo.
2. Il "*CFAA*" è costituito ai sensi degli artt. 47 e 49 dello Statuto e dell'art. 20 del Regolamento generale d'Ateneo, disposizioni statutarie e regolamentari relative ai centri funzionali d'Ateneo. In particolare, viene applicato il modello organizzativo del Centro funzionale di cui all'articolo 20, comma 3, con riferimento a strutture gestionali centralizzate tecniche e specialistiche per lo studio delle pratiche di allevamento, della gestione di terreni agricoli e delle coltivazioni di pertinenza.

Articolo 2

Natura e finalità del Centro

1. Il *CFAA* costituisce la piattaforma centralizzata dell'Ateneo dedicata ai servizi per la didattica, la ricerca e la terza missione, inerenti allo sviluppo e alla gestione di aziende agrarie a vocazione interdisciplinare, nelle quali sperimentare e mostrare agli studenti, agli operatori e alla comunità in generale tecnologie e metodologie d'avanguardia. In questo ambito, il *CFAA* contribuisce ad una formazione completa e aggiornata degli studenti, dei tecnici e degli operatori di settore, in sinergia e complementarità con l'attività didattica dei Dipartimenti, a sua volta alimentata e arricchita dall'attività di ricerca degli stessi.
2. Il Centro *CFAA* mette a disposizione dell'Ateneo competenze, strumenti, servizi e spazi attrezzati per lo svolgimento di attività didattica (lezioni in loco, uscite didattiche ed esercitazioni in campo, stage e tirocini per la stesura di elaborati e tesi di laurea, realizzazione di video), ricerca (finanziata da enti pubblici e privati o commissionata da terzi) e di terza missione, con particolare attenzione al *public engagement* che valorizza i risultati della ricerca a favore di una maggior conoscenza del mondo agrario e di una maggiore consapevolezza della sua importanza da parte dei cittadini.
3. Sotto il profilo amministrativo e contabile, il *CFAA* si configura come un centro di gestione, dotato di autonomia amministrativa e gestionale, ai sensi di quanto disposto al riguardo dall'art. 5 commi 1 e 2 del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Milano.

Articolo 3

Articolazione, sede, risorse e finanziamenti

1. Il *CFAA* viene articolato in Unità operative coincidenti con le singole aziende agrarie d'Ateneo. In particolare, il *CFAA* si articola in una Unità operativa centrale, corrispondente all'azienda agraria di maggiori dimensioni, che funge da sede amministrativa, e in altre Unità operative. L'elenco delle Unità operative che costituiscono il *CFAA* viene indicato nel decreto di costituzione del Centro.
2. In allineamento con l'articolazione disposta al comma 1 del presente articolo e per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, il *CFAA* dispone di una sede principale e di altre sedi, indicate nel decreto di costituzione del Centro. Tutte le sedi sono dotate di spazi attrezzati per le attività gestionali, produttive, di ricerca e didattica funzionali alle finalità del Centro.



3. Il CFAA si avvale della strumentazione e delle attrezzature necessarie, di personale tecnico e amministrativo assegnato dall'Ateneo e di qualifica adeguata alle funzioni richieste. In particolare, il CFAA si avvale di una unità di personale con la funzione di responsabile amministrativo, individuato e nominato dal Direttore generale, per la gestione delle attività amministrativo-contabili del Centro.
4. Ai fini della conduzione tecnica delle aziende agricole afferenti al Centro, qualora le attività non siano rinvenibili tra quelle previste dal CCNL del comparto università, il CFAA si avvale di soggetti esterni specializzati in campo agricolo e zootecnico.
- 5 Il CFAA dispone annualmente, per i suoi fini istituzionali, delle risorse finanziarie previste in un'apposita voce del bilancio dell'Università degli Studi di Milano, cui possono aggiungersi:
 - a) fondi erogati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, da altri Ministeri e da enti comunitari, nazionali e regionali;
 - b) proventi derivanti dai Dipartimenti dell'Ateneo, per l'erogazione di servizi resi dal Centro sulla base di progetti specifici inerenti alle finalità del CFAA;
 - c) proventi derivanti dalla conduzione tecnica delle aziende agrarie;
 - d) eventuali proventi derivanti da altre attività commerciali.
6. Il CFAA coordina le risorse umane e strumentali assegnate, assicurandone la razionale utilizzazione.

Articolo 4

Organi

1. Sono organi del CFAA:
 - a) Il Consiglio di indirizzo
 - b) Il Presidente
 - c) Il Direttore tecnico

Articolo 5

Consiglio di indirizzo

1. Il Consiglio di indirizzo è l'organo di programmazione, sviluppo e di coordinamento dei servizi e delle attività del CFAA. La sua composizione è espressione della *governance* dell'amministrazione e dei dipartimenti interessati.

Spetta in particolare al Consiglio di indirizzo:

- a) approvare il piano annuale delle attività;
 - b) deliberare le spese che, ai sensi delle vigenti norme amministrative e contabili, richiedano la sua autorizzazione preventiva;
 - c) avanzare ai competenti Organi dell'Ateneo eventuali richieste di risorse e di personale in relazione alle motivate esigenze di funzionamento del CFAA;
 - d) esercitare tutte le altre competenze richieste per il buon funzionamento del CFAA, nonché le ulteriori attribuzioni eventualmente derivanti dalle direttive degli organi di governo centrali dell'Ateneo.
2. Fanno parte del Consiglio di indirizzo:
 - a) il Presidente del CFAA;
 - b) il Direttore tecnico del CFAA;



- c) quattro professori designati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentiti i Direttori dei Dipartimento interessati, tra il personale docente e i ricercatori afferenti, in base a competenze specifiche nelle principali aree toccate dalle aziende Agrarie (agronomico/vegetale - zootecnico/veterinaria - ingegneristica (costruzioni, meccanica, idraulica) - economico/estimativa);
- d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, designato tra i rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario eletti in Senato accademico e nel Consiglio di Amministrazione;
- e) un componente interno e un componente esterno del Consiglio di Amministrazione.

Tutti i componenti del Consiglio di indirizzo sono proposti dal Rettore e designati dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato accademico, ad eccezione del Direttore tecnico, che viene individuato e nominato dal Direttore generale. La composizione del Consiglio di indirizzo è sancita con decreto del Rettore. Il mandato dei componenti del Consiglio di indirizzo di cui alle lettere a), c), d) ed e) è di durata triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il mandato dei componenti del Consiglio di indirizzo che siano anche membri del Consiglio di Amministrazione o del Senato accademico si intende esaurito e si provvede a nuove designazioni quando essi cessino dal far parte degli organi in questione.

Il Consiglio di indirizzo può invitare a partecipare ai propri lavori personalità esterne, in funzione delle loro competenze.

Articolo 6

Presidente

1. Il Presidente rappresenta il *CFAA* nei limiti del mandato conferitogli; convoca e presiede le riunioni del Consiglio di indirizzo e vigila, fatte salve le responsabilità specifiche del Direttore tecnico, sull'esecuzione dei suoi deliberati; propone al Consiglio di indirizzo, d'intesa con il Direttore tecnico, i piani annuali delle attività, la proposta di bilancio di previsione; sovrintende allo svolgimento delle varie attività; presenta al Consiglio di indirizzo, di concerto con il Direttore tecnico, una relazione annuale sull'attività svolta, che viene trasmessa successivamente al Rettore, al Direttore generale, al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione.

2. Il Presidente, al quale spetta rappresentare il *CFAA* e sovrintendere alle sue attività, è un professore in servizio a tempo pieno di idonea e comprovata capacità ed esperienza nelle materie di competenza del Centro, viene designato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico, con mandato triennale, rinnovabile consecutivamente solo una volta.

Articolo 7

Direttore tecnico

1. Il Direttore tecnico assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di indirizzo; in accordo con il Presidente, ha funzioni di proposta e coordinamento delle attività delle Unità operative; coordina la gestione tecnica delle unità operative e del personale tecnico afferente al *CFAA*; coordina il funzionamento dei beni, dei servizi e delle apparecchiature a disposizione del *CFAA* e ne garantisce l'efficiente utilizzo; sovrintende alle ordinazioni di quanto occorre al funzionamento del *CFAA*; cura i rapporti con i soggetti esterni specializzati in campo agricolo e zootecnico selezionati dall'Ateneo, in qualità di direttore dell'esecuzione dei contratti posti in essere dal Centro, qualora non siano richieste professionalità diverse; informa il Presidente e il Consiglio di indirizzo sull'andamento dell'attività del *CFAA*.

2. Il Direttore tecnico è incaricato dal Direttore generale, di norma fra il personale tecnico di ateneo di livello EP con competenze adeguate allo svolgimento di tale incarico specialistico. L'incarico ha durata triennale, rinnovabile.



Articolo 8

Spese di funzionamento

1. Alle spese occorrenti per il funzionamento del CFAA si provvede secondo le disposizioni recate dai pertinenti Regolamenti di Ateneo.

Articolo 9

Norme finali

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

2. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono deliberate secondo le medesime modalità.